

Verbale di
Assemblea Straordinaria del 08 MARZO 2023 della
PRO LOCO VILLA CORTESE A.P.S.



Alle ore 17.00 del giorno 8.03.2023 ed a seguito di convocazione assemblea ai sensi del vigente statuto associativo si sono riuniti in assemblea straordinaria n° 42 soci rappresentanti il 73% degli associati.

Assume la presidenza il sig. Edmiro Toniolo mentre la sig.ra Fausta Piantanida viene nominata da tutti i presenti segretario verbalizzatore dell'assemblea.

Il presidente, verificata la regolarità della convocazione della assemblea e la validità della stessa essendo presenti il 73% dei soci aventi diritto di voto ai sensi dell'art. 9 e 10 per le deliberazioni di natura straordinaria, ricorda come i lavori prevedono la discussione e deliberazione attorno al seguente ordine del giorno:

1. adozione di un nuovo statuto sociale in base al D.Lgs. 3 Luglio 2017, n.117 e s.m. ed integrazioni - Codice del Terzo Settore;
2. delibere conseguenti all'adozione del nuovo statuto sociale;
3. varie ed eventuali;

Il presidente:

- informa i presenti attorno alle ragioni che rendono necessaria l'adozione di un nuovo statuto sociale, che viene poi da lui letto integralmente;
- ricorda che il nuovo statuto si adegua alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 3 Luglio 2017, n.117 e s.m. ed integrazioni (Codice del Terzo settore).

Si apre in seguito un dibattito di approfondimento sul nuovo statuto tra i soci i quali convenendo in merito alla proposta, all'unanimità deliberano di adottare il nuovo statuto testè letto che viene riportato in allegato al presente verbale di cui forma parte integrante e sostanziale.

L'assemblea, vista la delibera di approvazione del nuovo statuto, dà mandato al presidente, o suo delegato, di provvedere agli adempimenti necessari per il deposito presso l'autorità competente del nuovo statuto e l'inoltro all'UNPLI regionale dello statuto testè adottato affinché la Pro Loco di Villa Cortese venga iscritta all'apposito Registro delle Associazioni di Promozione Sociale; ove ciò non sia possibile si delibera di conferire mandato al rappresentante legale, Toniolo Edmiro, di procedere a tutti gli atti necessari per presentare e richiedere l'acquisizione della qualifica di A.P.S. dell'Associazione a mezzo domanda di iscrizione al RUNTS.

Non essendovi poi alcun ulteriore punto all'ordine del giorno e non chiedendo alcun socio la parola, il presidente, ringraziando gli intervenuti, dichiara sciolta l'assemblea alle ore diciotto e quarantacinque.

Il Segretario

Fausta Piantanida

Il Presidente

Toniolo Edmiro



AGENZIA PROVINCIALE
DIREZIONE PROVINCIALE DI VILLA CORTESE MILANO

Il presente documento è
originale di data 08/03/2023
al n° 667 - 3

PER DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE

ad attinenza Sereniello Rago
ad attinenza

promuovendo o aderendo a Concorsi, Fondazioni, Associazioni ed altre organizzazioni aventi carattere simile;

- svolgere in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, promuovere e curare direttamente e/o indirettamente la redazione e l'edizione di libri di testo culturali, nonché pubblicazioni periodiche, ricerche, recensioni anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti in materia, della multimedialità e degli audiovisivi in genere;

- per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi con cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovendo iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale; effettuare attività commerciali e produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali.

4. L'Associazione si avvale, per lo svolgimento delle proprie attività, in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e/o delle persone aderenti agli enti associati destinando l'attività ai propri associati ed ai terzi.

5. L'Associazione è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività a favore della Pro Loco in modo non occasionale. Tutti i volontari che svolgono, anche in modo occasionale, la loro attività a favore della Pro Loco devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

6. L'Associazione potrà esercitare, attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali, secondo criteri e limiti definiti nelle disposizioni di legge e/o regolamentari. E' affidato al Consiglio Direttivo il compito di individuare e dettagliare lo svolgimento di tali attività diverse.

7. L'Associazione potrà, altresì, svolgere le attività di raccolta fondi nelle differenti modalità previste dalle disposizioni di legge ad essa applicabili.

ART. 3 (Attività diverse)

1. L'Associazione, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117, potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 2 del presente statuto.

2. Le attività diverse sono secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

3. L'individuazione in dettaglio di tali attività viene demandata a una specifica deliberazione del Consiglio Direttivo.

ART. 4 (Ammissione degli associati)

1. Il numero degli associati è illimitato. Possono aderire all'Associazione come associati persone fisiche e enti del Terzo settore o enti senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle Associazioni di Promozione Sociale che condividano le finalità della stessa e che partecipino alle attività associative con la loro opera, con le loro competenze e/o conoscenze.

2. Chi intende essere ammesso come associato è tenuto a presentare all'organo di amministrazione un'apposita scheda di adesione debitamente sottoscritta dall'aspirante associato o da chi ne sia tutore mediante invio di qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuta ricezione.

3. L'organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

4. Sull'ammissione o sul rigetto della domanda di ammissione si pronuncia l'organo amministrativo o un consigliere dallo stesso organo delegato.

L'ammissione o il rigetto sono comunicate all'interessato, a cura dell'organo di amministrazione, entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della domanda mediante invio di qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuta ricezione specificandone i motivi.

5. In caso di rigetto della domanda chi l'ha proposta può entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere all'organo amministrativo o a un consigliere dallo stesso organo delegato sempre mediante invio di qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuta ricezione che sull'istanza si pronunci l'Assemblea che delibera, sulle domande non accolte, in occasione della prima convocazione utile e, comunque non oltre 3 (tre) mesi.

6. La qualifica di associato ha durata annuale e si perfeziona con il pagamento della quota associativa a seguito dell'avvenuta ammissione. Essa può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5.

7. L'Associazione non prevede alcuna discriminazione di sorta in relazione all'ammissione degli associati e attua una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

8. Sono, inoltre, previste l'eleggibilità libera degli organi amministrativi, il principio del voto singolo e la sovranità dell'Assemblea dei soci, associati o partecipanti oltreché i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri ed idonee forme



di pubblicità delle convocazioni Assembleari, delle relative deliberazioni e dei bilanci o rendiconti.

ART. 5 (Diritti e obblighi degli associati)

1. Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
- ricevere la tessera sociale della Pro Loco;
- ricevere le pubblicazioni della Pro Loco;
- beneficiare delle facilitazioni connesse alle attività promosse od organizzate dalla Pro Loco di appartenenza, ovvero di quelle contemplate da eventuali convenzioni a favore dei Soci che la Pro Loco può stipulare direttamente o acquisire indirettamente associandosi ad altre associazioni;
- ogni altro diritto menzionato nel presente statuto.

2. Gli associati hanno l'obbligo di:

- osservare lo Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- rispettare le decisioni degli organi dell'Associazione;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- corrispondere la quota associativa secondo le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
- ogni altro obbligo derivante dal presente statuto.

Gli associati della Pro Loco Villa Cortese si distinguono in:

- Soci effettivi: la qualifica di socio effettivo viene acquisita all'atto del normale versamento della quota associativa annualmente stabilita dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio di Amministrazione; detta quota, pena la decadenza dell'iscrizione, deve essere versata entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta di iscrizione all'Associazione o, per i rituali rinnovi, entro il 31 marzo di ogni anno sociale;
- Soci benemeriti: la qualifica di socio benemerito viene acquisita da coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie ritenute di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo; risultano dall'elenco generale dei Soci;
- Soci onorari: la qualifica di socio onorario può essere conferita a quelle persone eminenti nelle discipline ambientali, architettoniche, urbanistiche, mediche, sportive, culturali, giuridiche ed economiche cui la Pro Loco Villa Cortese, su delibera del Consiglio Direttivo, crede conveniente tributare tale investitura; possono essere soci onorari: alte personalità (insignite per pubblico riconoscimento) e persone che hanno reso segnalati servizi alla Pro Loco Villa Cortese. Il riconoscimento è perpetuo e sono esenti dal pagamento della quota annua.

ART. 6 (Perdita della qualifica di associato)

1. La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione o decesso.

2. L'associato può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare mediante invio di qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuta ricezione la sua decisione all'organo di amministrazione, il quale adotterà una apposita deliberazione che prende atto della decisione dell'associato.

3. La dichiarazione di recesso ha effetto dal memento in cui l'organo amministrativo ne sia venuto a conoscenza, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione per un determinato periodo.

4. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi derivanti dallo Statuto o dai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi associativi o con il suo comportamento arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione, assunta a maggioranza, dall'organo di amministrazione e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione deve essere

comunicata adeguatamente all'associato il quale, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione, può richiedere che su di essa si pronunci l'Assemblea.

5. I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

6. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili e gli associati che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 7 (Organi)

1. Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente, il vice-Presidente, il Segretario, il Tesoriere, il Presidente Onorario;
- l'organo di controllo o il Revisore legale dei conti, se nominati per scelta o per obbligo di legge.

ART. 8 (Assemblea-competenze)

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati per i quali sussista tale qualifica al momento della convocazione.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 (tre) mesi, nel libro degli associati.

2. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria e le deliberazioni vincolano tutti gli associati, ivi compresi quelli dissenzienti, non intervenuti o astenuti dal voto.

3. E' di competenza dell'Assemblea:

- la nomina e la revoca dei componenti degli organi associativi, l'organo di controllo o il revisore legale dei conti;
- l'approvazione del bilancio di esercizio;
- la delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuovere eventuale azione di responsabilità nei loro confronti;
- la delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- l'approvazione l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari;
- la delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione, la scissione, la liquidazione e il trasferimento della sede legale dell'Associazione all'estero;
- la delibera sugli altri eventuali oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

ART. 9 (Assemblea-convocazione)

1. L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo, tramite il suo Presidente, almeno una volta l'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo annuale e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.

2. L'Assemblea è inoltre convocata ogniqualvolta la richiesta di convocazione giunga dal Presidente, da 1/3 (un terzo) dei membri del Consiglio Direttivo, da almeno 1/10 (un decimo) degli aventi diritto al voto o ne faccia richiesta l'organo di controllo e/o il revisore legale, con l'obbligo di indicare le questioni da discutere.

3. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante affissione alla pubblica bacheca, ovvero mediante comunicazione diretta agli associati, anche telematica, che dia prova di avvenuta ricezione, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e di seconda convocazione e l'ordine del giorno ed eventuali allegati che siano necessari ai partecipanti per essere informati sui contenuti dell'ordine del giorno, inviata almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

4. L'Assemblea si riunisce di norma, due volte l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio consuntivo e del bilancio preventivo.

5. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati.

6. In mancanza delle formalità previste per la convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando vi è la presenza di tutti gli associati e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato e dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.



PR
e

ART. 10 (Modalità di svolgimento Assembleari e quorum)

1. Presiede l'Assemblea il Presidente dell'Associazione o il vice-Presidente o, in loro assenza, un associato designato dalla stessa Assemblea. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario verbalizzante.
2. Le votazioni avvengono, su indicazione dell'Assemblea, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto qualora si debba deliberare in merito a singole persone e se ne sia riscontrata l'opportunità.
3. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega e delibera a maggioranza di voti. Ciascun associato ha un voto. E' possibile farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 (tre) associati.
4. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
5. Per modificare lo Statuto o deliberare la trasformazione, scissione o fusione dell'Associazione occorre la presenza di almeno 2/3 (due terzi) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in Assemblea straordinaria.
6. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, in Assemblea straordinaria.
7. Di ogni Assemblea viene redatto apposito verbale firmato dal Presidente della stessa e dal segretario. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le modalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo al fine di garantirne la massima diffusione.
8. I verbali delle Assemblee, ivi compreso quello relativo all'approvazione del bilancio consuntivo, devono essere debitamente trascritti nel libro verbale delle Assemblee dei soci. Il libro verbale delle riunioni Assembleari è conservato presso la sede sociale.

ART. 11 (Consiglio Direttivo)

1. Al Consiglio Direttivo è affidato il compito di realizzare gli scopi sociali ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
2. Il Consiglio è formato da un numero di componenti scelti tra le persone fisiche associate, compreso tra 3 (tre) e 15 (quindici), nominati dall'Assemblea per la durata di 4 (quattro) anni, scadendo con l'Assemblea che approva il bilancio relativo al 4° (quarto) esercizio del suo mandato. I membri del Consiglio sono rieleggibili.
3. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 del codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
4. Alla sostituzione di ciascun consigliere revocato, decaduto o dimissionario si provvede designando il primo nominativo dei non eletti appartenente all'ultima votazione.
5. Qualora venga a mancare la maggioranza dei membri del Consiglio, il Presidente o un Consigliere provvedono a convocare l'Assemblea per procedere a nuove elezioni nel più breve termine possibile e comunque non oltre due mesi.

ART. 12 (Consiglio Direttivo: compiti)

1. Il Consiglio Direttivo ha pieni poteri nell'individuazione delle iniziative da assumere e dei criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione e nella sua gestione e amministrazione ordinaria e straordinaria.
2. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio tutto quanto non sia per legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.
3. In particolare, a titolo esemplificativo, sono compiti del Consiglio Direttivo:
 - eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
 - formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 - predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
 - predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
 - deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
 - stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
 - curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
4. Al Presidente o ad altro membro del Consiglio Direttivo possono esser delegate dal medesimo Consiglio, con delibera

che determini i limiti della delega, determinate funzioni o affidati specifici incarichi, conferendo i relativi poteri di firma.

5. La carica di Consigliere è gratuita. Possono essere rimborsate allo stesso le sole spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività associative.

6. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), a meno che non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 13 (Consiglio Direttivo: riunioni)

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce, di norma, tre volte all'anno, su convocazione del Presidente ed ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri, dal Collegio dei Revisori dei legali o Revisore legale.

2. Il Consiglio Direttivo è convocato con avviso spedito ai Consiglieri, e all'organo di controllo se previsto, con modalità telematiche che diano comunque conto dell'avvenuta ricezione, almeno 3 (tre) giorni prima della riunione; nei casi di urgenza, l'invio può avvenire almeno 24 (ventiquattro) ore prima. Esso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare all'ordine del giorno. I consiglieri, possono far inserire all'ordine del giorno, particolari argomenti con richiesta scritta.

3. Le adunanze del Consiglio Direttivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica; tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

4. I componenti del Consiglio Direttivo, che per comprovate ragioni non possono partecipare alla riunione, sono tenuti a inviare motivata giustificazione scritta al Presidente.

5. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti ed a parità di voti prevale quello del Presidente.

6. Il Consigliere che senza giustificato motivo sia assente a 3 (tre) riunioni consecutive del Consiglio Direttivo può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

7. Le votazioni avvengono, su indicazione del Presidente, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto. Qualora si debba deliberare in merito a singole persone, le votazioni si svolgono sempre a scrutinio segreto.

8. In casi di eccezionale urgenza e nell'impossibilità di adottare le normali procedure le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si deve dare atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione, oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

9. Verificandosi i presupposti di cui al precedente comma, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

10. Di tutte le riunioni deve essere redatto un verbale scritto. I verbali delle riunioni sono firmati dal Presidente e dal Segretario, conservati nel libro delle adunanze del Consiglio Direttivo presso la sede sociale e sono consultabili da tutti gli associati, previa richiesta motivata al Presidente.

ART. 14 (Presidente, il vice-Presidente, il segretario, il tesoriere, il Presidente Onorario)

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

2. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione e presiede all'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta. Al Presidente, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, compete l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza, il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la notifica del suo operato; su deliberazione del Consiglio Direttivo, conferisce sia ad associati che a terzi procure speciali per determinati atti o categorie di atti.

3. Il Presidente, il vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere sono eletti dal Consiglio Direttivo al proprio interno, a maggioranza dei voti dei suoi membri.

4. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo del quale è membro, è rieleggibile, e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Ove in corso di mandato intenda rinunciare al proprio incarico dovrà darne, per iscritto, tempestiva comunicazione al Consiglio Direttivo, competente ad esprimersi, a maggioranza, circa l'accettazione o meno; detta rinuncia



[Handwritten signature]

ha comunque effetto solo dopo l'ufficiale nomina del subentrante da parte dell'Assemblea dei Soci e pertanto continuerà ad assolvere tutte le incombenze di ordinaria amministrazione. Al presidente sono conferiti i poteri di firma per ogni atto di ordinaria e straordinaria amministrazione

5. Il Presidente, alla scadenza del mandato, è tenuto a passare le consegne finanziarie, patrimoniali e organizzative al nuovo eletto entro 30 (trenta) giorni dal giorno della nuova elezione. Le consegne devono risultare da apposito verbale da portarsi a conoscenza del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.

6. Il vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

7. Il segretario, di concerto con il Presidente, cura la corrispondenza e la documentazione dell'Associazione e svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell'espletamento delle attività esecutive che si rendono necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dall'Associazione, cura la tenuta del libro verbali dell'Assemblea, delle sedute del Consiglio Direttivo, nonché del registro dei soci e dei volontari aderenti all'Associazione. Al Segretario è delegata dal Presidente la facoltà di effettuare transazioni on line con propria firma digitale.

8. Il Tesoriere di concerto con il Presidente cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione. Provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese dell'Associazione, cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli con idonee relazioni contabili. Al tesoriere, ruolo che può essere ricoperto dal Segretario o da altro consigliere delegato, è delegata dal Presidente la facoltà di effettuare transazioni on line con propria firma digitale: ha il potere di operare sui conti correnti bancari e postali inerenti all'Associazione quali a titolo esemplificativo e non esaustivo procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti, con firma libera e disgiunta dal Presidente. Mantiene aggiornati i libri contabili, e predispone, dal punto di vista contabile, il rendiconto nonché il bilancio preventivo. Il Tesoriere partecipa alla gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione e tiene i libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio Direttivo. Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferita delega ad operare con banche e uffici postali, firmare assegni di trattenuta, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente. In particolare, si conferisce la facoltà di:

- acquistare e vendere merci, beni mobili in genere, compresi macchinari, strumenti ed autoveicoli, dare e ricevere commissioni, emettere, incassare e quietanzare fatture e ricevute;
- girare per lo sconto e per l'incasso, incassare e quietanzare effetti cambiari, warrants e note di pegno, girare assegni bancari e fidi di deposito, emettere assegni sui conti correnti dell'Associazione, fare, in qualsiasi forma, pagamenti per somme dovute;
- esigere crediti a qualsiasi titolo, riscuotere somme, mandati, buoni del tesoro, vaglia, assegni di qualunque specie, depositi cauzionali dall'Istituto di emissione, dalla Cassa Depositi e Prestiti, dalla Tesoreria, dagli uffici postali e telegrafici e da qualunque altro ufficio pubblico e privato in genere, rilasciandone valide quietanze e disarichi;
- firmare la corrispondenza ed ogni documento relativo agli oggetti di cui al presente conferimento.

La su estesa elencazione ha carattere indicativo e non tassativo.

9. Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea dei soci per eccezionali meriti acquisiti in attività in favore della Pro Loco e dal Consiglio Direttivo; possono essergli conferiti incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri enti.

ART. 15 (Organo di controllo e/o di revisione legale)

1. L'organo di controllo, in forma monocratica, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o per volontà dell'Assemblea. Ad esso si applica l'art. 2399 del codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile.

2. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti previsti dalle disposizioni di legge, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo deve essere costituito da un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

3. Eletti dall'Assemblea con votazione a scrutinio segreto, separata da quella per l'elezione del Consiglio Direttivo, scelti anche tra i non associati, il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di 3 (tre) membri effettivi e di 2 (due) membri supplenti (questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo; nel caso che non sia possibile provvedere alla sostituzione si dovranno tenere nuove elezioni per il rinnovo dell'intero Collegio; nella seduta di insediamento indetta dal Presidente della Pro Loco, il Collegio elegge nel suo seno il proprio Presidente. Il Collegio vigila sull'andamento della gestione economico-finanziaria dell'Associazione, esegue, anche da parte di singoli suoi membri, verifiche di cassa e contabili individuando tipi, destinatari e documenti giustificativi della spesa, nonché eventuali scostamenti dai budget approvati; con apposite relazioni collegiali, riferisce al Consiglio Direttivo almeno in sede di approvazione dei bilanci; cura la tenuta del libro delle adunanze del Collegio stesso, partecipa di diritto alle adunanze delle Assemblee e del Consiglio Direttivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto. L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere; per la durata, rieleggibilità e il compenso valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo.



ART. 16 (Patrimonio e risorse economiche)

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 17 (Divieto di distribuzione degli utili)

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 18 (Bilancio di esercizio e sociale)

1. L'Associazione ha l'obbligo di redigere ed approvare il rendiconto o il bilancio di esercizio annuale, in relazione ai limiti di legge previsti, che ha decorrenza dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. Esso è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dalla Assemblea entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio; in tempo utile, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consultivo dell'esercizio precedente e del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; i bilanci, dai quali devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti debbono restare depositati presso la Sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla lettura.

3. Al superamento di specifici limiti previsti nelle disposizioni di legge, l'Associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

4. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 3, a seconda dei casi, in un'annotazione in calce al rendiconto di cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 19 (Libri sociali)

1. L'organo amministrativo dell'Associazione cura la tenuta dei seguenti libri:

- libro degli associati;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti tutti i verbali della stessa;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione stesso.

2. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo è tenuto a cura dello stesso organo.

3. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le modalità definite dall'organo amministrativo con propria delibera.

ART. 20 (Volontari)

1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

3. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

4. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo con specifica delibera; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

6. L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 21 (Lavoratori)

1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al

perseguimento delle finalità statutarie.

2. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta) del numero dei volontari o al 5% (cinque) del numero degli associati.

ART. 22 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

1. In caso di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria provvede alla nomina di uno o più liquidatori, preferibilmente scelti tra i propri associati, individuando il/i soggetto/i destinatario/i del patrimonio residuo, secondo i vincoli previsti dalle disposizioni di legge vigenti.

2. Ai sensi dell'art. 148 co. 8, sino all'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra/e Associazione/i con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione prevista dalla legge.

3. A partire dall'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), in caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45 co. 1 del D.Lgs. n. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 23 (Logo dell'Associazione)

1. Il logo dell'Associazione è utilizzato esclusivamente per le finalità associative.

2. L'Associazione è unica titolare del logo e di ogni altro segno distintivo dell'Associazione, e ne tutela il corretto utilizzo.

3. L'individuazione grafica dello stesso, le modalità di utilizzo e la sua tutela possono essere specificate nel Regolamento generale dell'Associazione.

ART. 24 (Norma di rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore), dal Codice civile e dalle altre disposizioni in quanto applicabili.

Paolo Pianta

Renzo Edmondo